




Firmato Digitalmente da :
alessandra macri'
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.
Valido da: 13-10-2016 2.00.00 a: 14-10-2019 1.59.59
pierluigi biondi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Valido da: 01-07-2016 9.07.12 a: 01-07-2019 2.00.00



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 165 del 13/05/2019

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TAR): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	Si		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Si	2. Carla Mannetti	Si
	3. Francesco Bignotti	Si	4. Monica Petrella	Si
	5. Vittorio Fabrizi	Si	6. Fabrizia Aquilio	Si
	7. Fabrizio Taranta	Si	8. Fausta Bergamotto	Si
	9. Daniele Ferella	Si		
			<i>Totale presenti</i>	10
			<i>Totale assenti</i>	0


Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macri.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.

K
ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.O.N. 45 DEL 13/6/19
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

Premesso:

- che il **Settore Equità Tributaria** ha redatto la proposta di deliberazione a firma dell' Assessore **Raffaele Daniele**;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta dal **Settore Equità Tributaria** concernente: **“TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2019.”**.
- Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l'iscrizione all'o.d.g. della prossima seduta, previa l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **Raffaele Daniele**.




Comune dell'Aquila

SC03 Settore Equità Tributaria

N° Provvisorio

del



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 marzo 2018, è stata disposta l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e dei relativi allegati ex lege;

con deliberazione n. 125 del 19 aprile 2018, è stato approvato il Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

con deliberazione n. 126 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

la conferenza Stato-Regioni ha approvato, nella seduta del 29 marzo u.s., la norma per il differimento al 30 giugno 2019, dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune dell'Aquila, per il successivo inserimento della stessa nel Decreto Legge contenente le misure a sostegno delle aree colpite dal sisma di Abruzzo, Centro Italia e Sicilia;

Atteso che:


con l'art. 1, comma 639, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), recante "*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "*... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ...*";

sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Atteso inoltre che:

a decorrere dall'esercizio 2014, è stata dunque istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, in regime di privativa pubblica e, nel caso di specie, da ASM SpA Società in house di questo Ente;

la citata Legge 147/2013, ai commi dal 641 al 705 dell'articolo 1 detta, tra l'altro, la disciplina del tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità ed obblighi inerenti all'applicazione del tributo stesso;



Comune dell'Aquila

Considerato che:

ai sensi del comma 683 della citata legge 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, devono essere approvate le tariffe della TARI e ciò in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che ne cura lo svolgimento;

Considerato altresì che:

per la determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi da richiedere ai singoli utenti, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158: *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani n. 158 del 1999"*;

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. 158/1999, la determinazione della tariffa da parte dell'Ente deve assicurare la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

in base alle previsioni di cui al successivo articolo 8, ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio in questione, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;


Ravvisato che:

in virtù di quanto precede, con deliberazione n. 86 dell'8.9.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, successivamente modificato ed integrato con delibere n. 75 del 30/07/2015, n. 24 del 30/03/2017 n. 23 del 22/03/2018, mentre con deliberazione n. 88 del 8.9.2014 ha istituito la TARI, determinandone le relative tariffe per l'esercizio 2014;

Evidenziato che:

in base a quanto statuito dall'art. 6, del DPR n. 158/1999, per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche è possibile applicare un sistema presuntivo, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq/anno che tengano conto delle quantità di rifiuti minime e massime connesse alla specifica tipologia di attività, nel cui ambito la concreta definizione della tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nei limiti degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009, n. 750 e 10 luglio 2003, n. 4117), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale per i quali, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 3, della Legge 241/1990 s.m.i., non è previsto un obbligo specifico di motivazione, trattandosi di atti *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, risultando soventemente difficoltoso determinare il



Comune dell'Aquila

volume esatto di rifiuti conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza 4 dicembre 2012 n. 6208;

Ravvisato che:

per le motivazioni che precedono, ed allo scopo di fissare le tariffe in premessa, si è provveduto a stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si sarebbero presi come riferimento i valori medi dei parametri in argomento, ottenuti incrementando del 50% i valori minimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, e ciò con riferimento alla massima parte delle tipologie di utenze non domestiche;

è risultato inoltre necessario provvedere a riconfermare la differenziazione, prevedente l'aumento del peso ponderale dei parametri in argomento con riferimento alle categorie di utenze non domestiche n. 9 (70%), n. 10 (70%) e n. 12 (60%), nonché la diminuzione del medesimo peso ponderale al 40% con riguardo alle categorie di utenze non domestiche nn. 22, 23, 24 e 27, e ciò in considerazione di quanto emerso a tal uopo in occasione di appositi incontri tenuti nel tempo con i rappresentanti delle categorie interessate, cui hanno preso parte altresì i referenti di ASM SpA, i quali hanno condiviso le obiezioni mosse dagli stessi rappresentanti di categoria;

Dato atto che:

l'art. 1, comma 653, L. 147/2013 dispone che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" del 8 febbraio 2018 del MEF, tra l'altro, stabiliscono che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente Locale di valutare l'andamento della gestione del servizio stesso;


il successivo comma 654 stabilisce che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

Preso atto che:

a seguito di vari incontri tra questo Ente e l'ASM SpA, con nota PEC del 29 ottobre 2018, prot. n. 840, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 104854 del 30.10.2018, ASM SpA ha provveduto a trasmettere il Piano Economico Finanziario, di seguito PEF, per l'esercizio 2019;

con successiva PEC del 12 dicembre 2018, prot. n. 972, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 120826 del 12.12.2018, integrata e modificata con note PEC prot. n. 305/2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 43388 del 19.4.2019, e prot. n. 319/2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 45041 del 19.4.2019 la predetta Società ha trasmesso il PEF nella sua stesura definitiva, recante la determinazione dei costi previsti per la erogazione del relativo servizio per l'annualità in questione, pari a complessivi 14.466.071 milioni di euro e dunque ridotto di € 33.929,00 rispetto al PEF 2018;

alla copertura del suddetto costo questo Ente provvede post sisma in misura prevalente con il gettito determinato applicando le tariffe TARI appositamente fissate dall'Assise Civica e dunque con la specifica entrata di cui al capitolo n. 90.00 del Bilancio di Previsione, denominato "Tassa sui Rifiuti (TARI)", e per l'importo residuo facendo ricorso alle risorse stanziare annualmente dalle competenti Autorità Governative a fronte delle minori entrate e delle maggiori spese connesse al sisma, tra le quali quelle afferenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;



Comune dell'Aquila

Riportato che:

ai sensi dell'art. 21, comma, 1 lettera a) del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, il Governo, per l'anno 2019, ha assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate di 10 milioni di euro;

relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, della Tassa sui Rifiuti e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari”;

Verificato che:

il Consiglio Comunale, con precedente deliberazione, ha approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio 2019 sopra descritto, appositamente trasmesso da ASM SpA;

Ravvisato che:

in base alle previsioni di cui all'art. 1, comma 683, della menzionata Legge 147/2013, le tariffe e le aliquote devono essere approvate in via prodromica all'adozione del Bilancio di Previsione per il periodo di riferimento;

Rilevato che:

alla luce di quanto precede, in virtù dell'importo di 14.466.071 milioni di euro del PEF presentato da ASM SpA, necessita provvedere alla fissazione delle tariffe TARI per il corrente esercizio, onde assicurare la integrale copertura del costo del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di cui al relativo Piano Finanziario;

Preso atto che:

a seguito dell'elaborazione delle superfici oggetto di imposizione risultanti dalla banca dati TARI, nelle quali sono ricomprese sia quelle scaturite dall'attività di accertamento eseguita nell'esercizio finanziario 2018, che quelle comunicate dai contribuenti nelle apposite dichiarazioni presentate e ancora in fase di caricamento, è stato possibile determinare le superfici complessive da considerare ai fini della determinazione delle tariffe TARI per il corrente esercizio e ciò distintamente tra utenze domestiche e non domestiche e per fasce e categorie;


sempre a seguito di detta complessa attività, è stato possibile determinare gli importi delle riduzioni previste a mente delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

Ritenuto che:

alla luce della suddetta elaborazione e dei seguenti parametri:

- minor costo del PEF 2019 della ASM SpA pari a 14.466.071 milioni di euro e dunque inferiore di € 33.929,00 rispetto al PEF 2018;
- potenziamento attività di accertamento 2018 che ha portato un incremento di circa € 100.000,00 del gettito TARI rispetto al 2018 e dunque alla possibilità di un minor utilizzo del contributo statale di oltre € 100.000,00 rispetto all'anno 2018;

il tutto risulta comunque non ancora sufficiente per una riduzione della tassazione e pertanto si ritiene di poter confermare, per l'anno 2019, le tariffe vigenti quantificando in 2.716.071 milioni di euro la quota di contributo statale da utilizzare a copertura dell'intero costo del PEF 2019;



Comune dell'Aquila

Dato atto che:

a seguito dell'adozione della presente deliberazione, persistono gli equilibri di Bilancio atteso che, a fronte della conferma delle tariffe TARI vigenti anche per l'anno 2019, l'importo stimabile del gettito complessivo, pari a 11.750.000 milioni di euro a cui si aggiunge l'importo di 2.716.071 milioni di euro, quale quota parte del trasferimento erariale straordinario riconosciuto all'Ente Locale nel predetto D.L. n. 32 del 18 aprile scorso, risulta di ammontare corrispondente ai costi di cui al predetto Piano Finanziario per il 2019, pari a 14.466.071 milioni di euro;

a seguito dell'adozione della presente deliberazione, persistono gli equilibri di Bilancio anche per gli oneri da sostenere a fronte delle riduzioni riconosciute ex art. 1, comma 660, primo periodo, Legge 147/2013 di cui al Regolamento comunale IUC e nella misura riportata nel Bilancio di Previsione 2019/2021, pari a circa € 388.000, in quanto agli stessi si provvede mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, così come stabilito dal secondo periodo del menzionato comma 660, ed in particolare con lo stanziamento previsto nel cap. 110.00 "Tasse Afferenti agli esercizi precedenti" del Bilancio di Previsione 2019/2021, pari ad € 700.000;

Tenuto conto del parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni, come da schema allegato;

Tenuto conto altresì del parere di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/00 e del Regolamento comunale di Contabilità, come da schema allegato;

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.


Visti:

Le Leggi n. 147/2013 e n. 296/2006;
il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019,
i D.Lgs. n. 446/1997 e n. 267/2000 smi;
il DPR n. 158/1999;
la deliberazione di Consiglio Comunale recante l'approvazione del Piano Economico Finanziario di ASM SpA per l'annualità 2019;
il Regolamento IUC dell'Ente

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

Di confermare le tariffe TARI vigenti anche per l'esercizio finanziario 2019, come da quadri sinottici che seguono, da applicare ai fini della determinazione del tributo dovuto dai contribuenti per l'annualità in questione, quantificando in 2.716.071 milioni di euro la quota del minor gettito TARI da compensare con il trasferimento straordinario a fronte delle minori entrate e delle maggiori spese connesse al sisma, riconosciuto a questo Ente dall'art. 21, comma 1 lettera a) del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, dando atto nel contempo che, per l'effetto, il regime tariffario individuato garantisce in via previsionale un gettito complessivo per il corrente esercizio pari a 11.750.000 milioni di euro, assicurandosi in tal modo la integrale copertura dei costi di gestione del servizio stesso di cui al relativo PEF 2019 pari, come suesposto, a 14.466.071 milioni di euro:




Comune dell'Aquila

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,020	88,51
2 componenti	1,183	177,02
3 componenti	1,284	226,80
4 componenti	1,372	287,65
5 componenti	1,385	359,57
6 o più componenti	1,334	414,88

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole	0,508	0,882
2 Cinematografi, teatri	0,376	0,652
3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,376	0,659
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,644	1,122
5 Stabilimenti balneari	=	=
6 Autosaloni, esposizioni	0,428	0,749
7 Alberghi con ristorante e Agriturismi	1,138	1,985
8 Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere	0,907	1,579
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,971	1,691
10 Ospedali	1,184	2,059
11 Agenzie, studi professionali, uffici	0,973	1,690
12 Banche e istituti di credito	0,714	1,237
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,931	1,616




Comune dell'Aquila

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,180	2,053
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,691	1,198
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,344	2,335
17 Barbiere, estetista, parrucchiere	1,265	2,197
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	0,851	1,478
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,077	1,869
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,597	1,036
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,644	1,125
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, pub	5,784	10,060
23 Mense, birrerie, amburgherie	3,819	6,635
24 Bar, caffè, pasticceria	4,212	7,319
25 Generi Alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,880	3,269
26 Plurilicenze alimentari e miste	1,885	3,280
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	6,721	11,687
28 Ipermercati di generi misti	2,059	3,577
29 Banchi di mercato genere alimentari	5,448	9,478
30 Discoteche, night club	1,260	2,192

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Si dà atto che, a seguito dell'adozione della presente deliberazione, persistono gli equilibri di Bilancio, atteso che l'importo stimabile del gettito complessivo a fronte della conferma delle tariffe TARI vigenti anche per l'anno 2019, pari a 11.750.000 milioni di euro, cui deve essere aggiunto l'importo di 2.716.071 milioni di euro, quale quota parte del trasferimento erariale straordinario riconosciuto all'Ente Locale dal predetto D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, risulta di ammontare corrispondente ai costi di cui al predetto Piano Finanziario per il 2019, pari a 14.466.071 milioni di euro.



Comune dell'Aquila

Si dà atto altresì che, a seguito dell'adozione della presente deliberazione, persistono gli equilibri di Bilancio anche per gli oneri da sostenere a fronte delle riduzioni riconosciute ex art. 1, comma 660, primo periodo, Legge 147/2013 di cui al Regolamento comunale IUC e nella misura riportata nel Bilancio di Previsione 2019/2021, pari a circa € 388.000,00, in quanto agli stessi si provvede mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, così come stabilito dal secondo periodo del menzionato comma 660, ed in particolare con lo stanziamento previsto nel cap. 110.00 "Tasse Afferenti agli esercizi precedenti" del Bilancio di Previsione 2019/2021, pari ad € 700.000;

Di dare mandato al Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione l'adozione degli atti necessari e conseguenti all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione, disponendone nel contempo la trasmissione alla Segreteria Generale, al Settore Valorizzazione e controllo Società Partecipate e CSA ed infine allo stesso Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

L' Aquila, 30/04/2019

Il Redattore **Gianluca-Idelmo Mucciante**

L' Aquila, 30/04/2019

SC03 Settore Equità Tributaria

IL DIRIGENTE

Angela Spera

L' Aquila, 30/04/2019

**ASS02 Assessorato Bilancio - Attività Produttive
- Ricostruzione Beni Pubblici**

L' ASSESSORE

Raffaele Daniele

Firmato da:
AMOROSI TIZIANO
Codice fiscale: TINIT-MRSTZN66R09E424U
Valido da: 14-12-2017 2.00.00 a: 14-12-2020 1.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-05-2019 9.45.17

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
09/05/2019

FIRMA
Tiziano Amorosi

Firmato da:
CLAUDIO CERASOLI
Codice fiscale: CRCLD64E02A345W
Valido da: 08-03-2017 10.33.42 a: 08-03-2020 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-05-2019 10.23.21

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
09/05/2019

FIRMA
Claudio Cerasoli



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandra Macri

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

